



**SIULP** *flash*  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841  
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

## **n. 8 del 5 marzo 2001**

### **Sommario**

- **Aumenti ai Dirigenti: per il Dipartimento non si applicano ai Funzionari non dirigenti che percepiscono il trattamento economico dirigenziale. Il SIULP contesta ed avvia l'azione sindacale per il riconoscimento del diritto**
- **Speciale riordino**
- **Trasferimenti alle Sezioni di P.G.: richiesta beneficio L. 100/87**
- **7 e 8 marzo: riunione a Roma del Coordinamento Donne SIULP**
- **Manifestazioni SIULP: "Oltre le voci"**
- **Circolare n. 555/39/RS/01/34/3/0217 del 16 gennaio 2001– riscatti, ricongiunzioni e liquidazioni: le direttive del Dipartimento**

**Aumenti ai Dirigenti: per il Dipartimento non si applicano ai Funzionari non dirigenti che percepiscono il trattamento economico dirigenziale.**

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001, emanato sulla base dell'articolo 19 della legge 265/99 e degli accantonamenti previsti dalla Legge Finanziaria, per l'anno 2000 è stata attribuita, con decorrenza 1/1/2000 un'indennità perequativa ai Colonnelli ed ai Brigadieri Generali delle Forze Armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare e civile.

Per quanto concerne la Polizia di Stato risulta, pertanto, interessato dal suddetto beneficio il personale che riveste le qualifiche di Dirigente Superiore e di Primo Dirigente al quale verrà corrisposta l'indennità perequativa commisurata agli importi di seguito indicati:

- Dirigente Superiore lire 12.800.000 annui lordi;
- Primo Dirigente lire 8.100.000 annui lordi.

**Numero 8 del 5 marzo 2001**

**Il SIULP contesta ed avvia l'azione sindacale per il riconoscimento del diritto**

Nel precisare che le suddette misure sono rapportate a tredici mensilità, si sottolinea che destinatario del beneficio di che trattasi risulta essere esclusivamente il personale che riveste le predette qualifiche di Dirigente Superiore e di Primo Dirigente.

Il Ministero quindi esclude dal beneficio i funzionari di Polizia che avendo maturato quindici o venticinque anni di servizio percepiscono il trattamento economico dirigenziale non avendo la relativa qualifica.

Soluzione che per il SIULP appare decisamente da contrastare; il Segretario Generale Oronzo Cosi ha difatti rappresentato un telex al Capo della Polizia la situazione assolutamente sperequativa nei confronti di centinaia di funzionari che, non beneficiando nemmeno del contratto valido fino alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, restano in questo modo penalizzati doppiamente.

Nella prossima settimana saranno rese note, in caso di necessità, le iniziative del SIULP a tutela della categoria; nel frattempo, le strutture che hanno rappresentato l'opportunità di attivare la polizza assicurativa per la tutela giuridica degli iscritti, sono pregate di non farlo; il ricorso sarà difatti collettivo e sarà sostenuto dalla Segreteria Nazionale, per evitare che l'azione si presenti disgregata presso i vari TAR.

**Speciale riordino**

In allegato un riepilogo dei benefici economici che derivano dal riordino delle carriere per i ruoli non direttivi della Polizia di Stato. Si prega di darne la massima diffusione tra i colleghi.

**Trasferimenti alle Sezioni di P.G.: richiesta beneficio Legge 100/87**

Di seguito alla notizia riportata sul Flash n.6 del 19 febbraio u.sc. e ai numerosi quesiti che sono pervenuti in merito, riportiamo di seguito le indicazioni necessarie per poter accedere al beneficio previsto dalla legge 100/87, così come stabilito dal Consiglio di Stato con la decisione n.10380/98 a seguito del ricorso opposto dal Ministero dell'Interno alla sentenza del TAR Lazio n.2454.

Come noto la legge finanziaria ha stabilito la non estensibilità dei giudicati amministrativi ai soggetti che, pur trovandosi nelle medesime condizioni dei ricorrenti, non hanno presentato ricorso.

Alla luce di quanto stabilito con la decisione del Consiglio di Stato innanzi richiamata, i colleghi che si trovano, o si sono trovati nelle medesime condizioni, per poter attivare i ricorsi amministrativi finalizzati all'ottenimento del beneficio sulla scorta della giurisprudenza consolidata, devono inoltrare apposita richiesta al competente Servizio T.E.P. della Direzione Centrale del Personale. Una volta ottenuto il diniego all'istanza, su questo si può attivare la procedura del ricorso.

In allegato trasmettiamo un fac simile di domanda da produrre per l'inoltro al servizio T.E.P..-

**7 e 8 marzo:  
riunione a Roma  
del  
Coordinamento  
Donne SIULP**

Nell'augurare a tutte le donne della Polizia di Stato un felice 8 marzo, la Segreteria Nazionale ricorda l'importante appuntamento del Coordinamento Donne SIULP: il 7 e l'8 marzo le colleghe si riuniranno in Roma per elaborare un disegno di riforma che consenta alla donna in Polizia di esplicitare i suoi diritti di moglie e di madre nel rispetto delle delicate esigenze di servizio.

Copia del progetto, che sarà integralmente pubblicato sul "Progetto Sicurezza" verrà consegnato al Ministro per le Pari Opportunità Katia Bellillo che sarà presente ai lavori presso il SIULP.

È gradita la partecipazione delle donne della Polizia di Stato e dei quadri sindacali tutti.

**Manifestazioni  
SIULP:  
"Oltre le voci"**

Il SIULP di Bologna in un convegno-dibattito ha illustrato il cortometraggio "Oltre le voci"; una storia poliziesca sceneggiata da un lavoratore di Polizia che sarà presentato al cinema di Bellinzona il 6 marzo.

Un ennesimo importante appuntamento con la cultura per lanciare un nuovo modello di poliziotto al passo con i tempi ed integrato con la società civile.

**Circolare n.  
555/39/RS/01/3  
4/3/0217  
del 16 gennaio  
2001 – riscatti,  
ricongiunzioni e  
liquidazioni: le  
direttive del  
Dipartimento**

Si riporta di seguito la circolare suindicata.

***1) procedimenti concernenti i riscatti, le ricongiunzioni dei servizi e la liquidazione dell'indennità di buonuscita. Adempimenti istruttori***

La questione in argomento ha già formato oggetto di due circolari diramate, rispettivamente, in data 10 luglio 1995, (n. 333-H/9000) e 13 maggio 1998, (n. 333-H/01), con le quali, nel richiamare gli adempimenti da compiere in relazione ai procedimenti di riscatto, ricongiunzione dei servizi e liquidazione dell'indennità di buonuscita nei confronti del personale della Polizia di Stato, si è fatto riferimento alla necessità di osservare i termini prescritti dalla legge allo scopo di evitare richieste di rimborso di somme da parte degli uffici provinciali INPDAP per danni economici ovvero per liquidazione degli interessi nei casi di ritardato pagamento al personale.

A tale riguardo si fa presente che il cennato Istituto ha iniziato a citare in giudizio l'Amministrazione per ottenere la condanna al pagamento delle somme di cui si tratta, con conseguenti possibili implicazioni di responsabilità a carico dei funzionari che non hanno osservato i termini.

Ciò detto e per utile, ulteriore informazione, si riassumono di seguito le vigenti disposizioni concernenti la particolare materia che devono essere osservate dai responsabili dei relativi procedimenti, come individuati dall'art. 2 punto 2 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, emanato con D.P.R. 7 agosto 1992 n.417.

**a) Riscatti dei servizi**

L'articolo 24 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, ultimo comma, stabilisce che le domande di riscatto, debitamente istruite, devono pervenire all'Amministrazione del Fondo di previdenza entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda all'Amministrazione Statale di appartenenza.

Il carattere testuale della norma sopracitata riveste natura di tassatività stante la reciprocità del termine di 90 giorni entro il quale l'INPDAP, ora competente, deve provvedere all'emanazione del relativo provvedimento.

Si è constatato che il predetto termine, di natura perentoria, viene disatteso da taluni uffici periferici competenti (questure, uffici amministrativo contabili, prefetture) e che tale omissione determina obiettive situazioni di danno economico per cui l'INPDAP potrebbe dare corso alle cennate azioni di rivalsa.

Con l'occasione si rammenta di attenersi puntualmente, nella compilazione del modello riscatti, alle istruzioni ivi contenute. Infatti l'INPDAP segnala che pervengono a quell'istituto moduli privi di uno o più elementi necessari per determinare il contributo di riscatto.

A tale riguardo, si raccomanda di annotare sul modello prescritto la quota parte di indennità integrativa speciale che, (a decorrere dall'1 dicembre 1994, per effetto della legge 20 gennaio 1994 n. 87) forma parte integrante della base contributiva sulla quale calcolare l'importo dovuto.

Inoltre, dovranno essere esattamente annotate su tal modello le singole voci che compongono la base contributiva per la determinazione del contributo di riscatto, specificando, a fianco di ogni singolo importo, il relativo titolo.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta, infine, all'esatta ed esaustiva descrizione dei periodi da ammettere a riscatto, nonché all'apposizione degli estremi di assunzione a protocollo della domanda operando, anche sotto tale aspetto, la già richiamata

tassatività del citato articolo 24 del D.P.R. n. 1032/73.

**b) Indennità di buonuscita**

Anche per quanto riguarda gli adempimenti istruttori da compiere per il procedimento di liquidazione della buonuscita sono stati segnalati ritardi.

È noto che tale indennità viene liquidata dall'INPDAP, (gestione separata ex ENPAS), sulla base dei dati che debbono essere tempestivamente comunicati alle competenti sedi periferiche INPDAP, da parte delle Prefetture ovvero dagli Uffici Amministrativo Contabili cui il servizio è decentrato per effetto dell'articolo 2 capo 1° del D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417.

Anche in questo caso l'Amministrazione, verificandosi situazioni di ritardo nell'invio della documentazione agli Uffici dell'INPDAP, viene chiamata in giudizio per rispondere del danno subito dall'Istituto per effetto del maggior onere sostenuto a titolo di interessi.

Ciò detto anche per la trattazione di tali pratiche si rende necessario che gli Uffici Periferici competenti operino con sollecitudine onde mettere in grado l'INPDAP di osservare i termini prescritti dal D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 per il pagamento dell'indennità di buonuscita.

Si rammenta, al riguardo, che la cennata documentazione deve essere predisposta dall'Amministrazione tre mesi prima della cessazione dal servizio per limiti di età ed inviata, almeno un mese prima del raggiungimento del limite di età, al cennato Istituto al fine di rendere possibile l'effettiva corresponsione della buonuscita non oltre 15 giorni dalla data di cessazione dal servizio.

Tale disciplina ha trovato importante integrazione nel disposto dell'art. 3, quindi comma del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con la legge 28 maggio 1997, n. 140, per le cause di cessazione dal servizio diverse dai limiti di età.

Nei casi suddetti l'Amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'INPDAP che dovrà corrispondere l'indennità di buonuscita nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

**2) *Pensione di inabilità prevista dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 e successivo D.M. Ministero del Tesoro 8 maggio 1997, n. 187***

A seguito dell'emanazione del D.Lvo 29 giugno 1998, n. 278, pubblicato sulla G.U. n. 188 del 13 agosto 1998, che ha introdotto sostanziali modifiche al procedimento da esperire per la concessione della pensione di inabilità per infermità non dipendente da causa di servizio che abbiano reso l'interessato inabile a qualsiasi attività lavorativa, prevista dall'articolo 2 comma 12 della legge 335/95 e dal D.M. 8 maggio 1997 n. 187, con circolare n. 333-H/N18 dell'11 maggio 1999, sono state fornite indicazioni per l'uniforme risoluzione delle pratiche in corso.

È stato segnalato, in particolare che, con l'articolo 5, comma 1, è stato aggiunto, dopo l'articolo 2 del D.Lvo 30 aprile 1997, n. 157, l'articolo 2 bis, per cui è stata prevista l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale dovranno essere individuati criteri e modalità idonee a garantire unità di indirizzo e di coordinamento degli stati di inabilità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lvo 29/93.

Al punto 2, è stabilito che, in attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità, è previsto che con lo stesso decreto siano definite le modalità e i criteri di trasmissione alle Commissioni Mediche Periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidità civile del Ministero del Tesoro, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati dagli Organi sanitari ai quali è demandata la determinazione dello stato di inabilità.

Ciò premesso si fa presente che alcune Prefetture, competenti ai sensi del D.M. 187/97, hanno interessato le Commissioni Mediche Periferiche per l'espressione del giudizio medico legale.

**3) *Ufficio Relazioni con il Pubblico del Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza – modalità di funzionamento***

E' noto che il Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al fine di rendere edotti gli interessati dell'istruttoria delle pratiche in corso, fornisce al personale amministrato comunicazione scritta delle più significative fasi della trattazione dei procedimenti di competenza.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che è aperto nella sede di Roma, Via Cavour, 216 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, fornisce una informazione integrativa di quella sopracitata al personale interessato, ovvero ai soggetti incaricati muniti di specifica delega.

Riepilogo dei benefici economici derivanti dalle disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 197/95 in materia di riordino delle carriere di cui all'art. 9 L. 78/2000 (importi annui lordi che agiscono anche sulla 13<sup>a</sup> mensilità)

<b>Qualifiche</b>	<b>Scatto (importo annuo lordo)</b>	<b>Emolumento annuo lordo</b>
<b>Assistente Capo/Collaboratore Tecnico Capo</b> con 8 anni di anzianità nella qualifica ( <i>art. 1 lettera b</i> )	<b>£. 369.325</b> (nella fase transitoria il beneficio è attribuito, a coloro che sono già Assistenti Capo, dopo 4 anni anziché 8)	-
<b>Vice Sovrintendente/Vice Revisore Tecnico</b> con 3 anni e 6 mesi nella qualifica ( <i>art. 2, lett. C</i> )	-	<b>£. 370.000</b> (riassorbite con la promozione a Sovrintendente/Revisore)
<b>Sovrintendente Capo/Revisore Tecnico Capo</b> con 8 anni di anzianità nella qualifica ( <i>Art. 2, lett. E</i> )	<b>£. 440.575</b> (beneficio attribuito, nella fase transitoria, a coloro che sono già Sovrintendenti Capo, dopo 4 anziché 8 anni)	-
<b>Vice Ispettore/Vice Perito Tecnico</b> con 1 anno di anzianità nella qualifica ( <i>art. 3, lett. B</i> )	-	<b>£. 500.000</b> (riassorbite con la promozione ad Ispettore/Perito)
<b>Ispettore/Perito Tecnico</b> con 3 anni e 6 mesi nella qualifica ( <i>art. 3, lett. C</i> )	-	<b>£. 500.000</b> (riassorbite con la promozione ad Ispettore Capo/Perito Tecnico Capo)
<b>Ispettore Superiore/Perito Tecnico Superiore</b> attuali, inquadrati ai sensi dell'art.13, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 197/97, stessa decorrenza provvedimento ( <i>fase transitoria – art. 19, c. 1</i> )	<b>£. 1.013.150</b> (equivalenti a 2 scatti) ed assunzione della denominazione di Ispettore Superiore S.U.P.S. Sostituto Commissario	-
<b>Ispettore Superiore/Perito Tecnico Superiore</b> già tali alla data di entrata in vigore del provvedimento ( <i>fase transitoria – art. 19, c. 2</i> )	<b>£. 506.575</b> per acquisire l'ulteriore scatto e la denominazione di Ispettore Superiore S.U.P.S. Sostituto Commissario, dovranno maturare 7 anni e 6 mesi nella qualifica, compresa l'attuale anzianità, ovvero di 7 anni se sono stati inquadrati ai sensi dell'art.14, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 197/95.	-
<b>Ispettore Superiore/Perito Tecnico Superiore</b> con promozione nel 2002: dopo 1 anno; nel 2003 dopo 2 anni; nel 2004 dopo 3 anni; nel 2005 dopo 4 anni; nel 2006 dopo 5 anni; nel 2007 dopo 6 anni ( <i>fase transitoria – art. 19, c. 3</i> )	<b>£. 506.575</b> Il secondo scatto viene attribuito con analogo meccanismo rispetto all'anzianità complessiva di 7 e sei mesi	-
<b>Ispettore Superiore/Perito Tecnico Superiore</b> con 7 anni di servizio nella qualifica ( <i>norma a regime – art. 3, lett. F</i> )	<b>£. 506.575</b>	-
<b>Ispettore Superiore/Perito Tecnico Superiore</b> con 8 anni di servizio dopo il primo scatto ( <i>norma a regime – art. 3, lett. f, II cpv.</i> )	Assunzione della denominazione Ispettore Superiore S.U.P.S. Sostituto Commissario più un ulteriore scatto di <b>£. 506.575</b>	-
<b>Ispettore Superiore/Perito Tecnico Superiore</b> con 2 anni e 4 mesi nella qualifica ( <i>art. 21</i> )	-	<b>£. 728.000</b> ( <i>art. 38 D.P.R. 254/99</i> )
<b>Ispettore Capo/Perito Tecnico Capo con 10 anni di servizio nella qualifica</b> ( <i>art. 3, lett. E</i> )	-	<b>£. 1.988.000</b> (trattamento economico pari a quello dell'Ispettore Superiore S.U.P.S.)

**Numero 8 del 5 marzo 2001**

*- Fac-Simile -*

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento della P.S.  
Direzione Centrale del Personale  
Servizio T.E.P. e Spese Varie  
R O M A

OGGETTO: Richiesta di attribuzione dei benefici economici di cui alla Legge 100/87.

Il sottoscritto \_\_\_(cognome e nome)\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in servizio presso \_\_\_\_\_ con la qualifica di \_\_\_\_\_, atteso che è stato trasferito con provvedimento datato \_\_\_\_\_ da (indicare la sede di servizio precedente all'assegnazione alla Sezione di P.G.) alla Sezione di P.G. di \_\_\_\_\_, vista la decisione del Consiglio di Stato n.10380198 con la quale, ribadendo quanto stabilito dal T.A.R. Lazio con decisione n.2454, pubblicata il 31.8.1998, è stato definitivamente stabilito che al personale assegnato alle Sezioni di P.G. deve corrispondersi il trattamento economico di cui alla legge 100/87 in quanto lo stesso va inquadrato nell'ambito dei trasferimenti d'autorità e non a domanda;

CHIEDE

che gli venga attribuito il beneficio economico di cui alla citata legge 100/87 nelle misure in essa stabilite.

In merito precisa che all'atto dell'assegnazione alla predetta Sezione di P.G. il richiedente si trovava nella precedente sede dal \_\_\_\_\_.

In attesa di un cortese sollecito riscontro si sottolinea che la presente domanda, valendo come costituzione di mora ex art.1219, comma 1 Codice Civile, interrompe la prescrizione secondo quanto stabilito dall' art.2943, comma 4, Codice Civile.

(data e luogo)

\_\_\_\_\_ (firma) \_\_\_\_\_